



COMUNE DI SCANDIANO

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

REGOLAMENTO COMUNALE PER IL FUNZIONAMENTO DELLE COMMISSIONI CONSILIARI

Il presente regolamento:

- 1) E' stato approvato dal Consiglio Comunale nella seduta del 31/05/2011 con atto n. 55;
- 2) E' stato pubblicato all'Albo Pretorio on line per 15 giorni consecutivi dall' 15/06/2011 al 30/06/2011 rep. 490;
- 3) E' stato modificato dal Consiglio comunale nella seduta del 22/05/2012 con atto n. 56;
- 4) E' stato pubblicato all'Albo Pretorio on line per 15 giorni consecutivi dal 12/06/2012 al 27/06/2012 rep. n. 427.
- 5) E' stato modificato dal Consiglio Comunale nella seduta del 27/04/2018 con atto n. 29;
- 6) E' stato pubblicato all'Albo Pretorio on line per 15 giorni consecutivi dal 16/05/2018 al 31/05/2018 rep .n. 682.

**REGOLAMENTO COMUNALE
PER IL FUNZIONAMENTO DELLE COMMISSIONI CONSILIARI**

S O M M A R I O

ART.	D E S C R I Z I O N E
	Capo I - Disposizioni generali
1	Oggetto del Regolamento
2	Commissioni consiliari
	Capo II – Costituzione delle Commissioni Consiliari
3	Costituzione delle Commissioni consiliari
4	Nomina dei Componenti delle Commissioni consiliari
	Capo III – Competenze e poteri delle Commissioni Consiliari
5	Compiti delle Commissioni consultive permanenti
6	Commissione per le pari opportunità
7	Compiti delle Commissioni consiliari consultive temporanee di studio ovvero di inchiesta
8	Funzioni di controllo e garanzia. Commissioni di inchiesta
9	Conferenza dei Presidenti delle Commissioni. Riunioni congiunte
10	Audizioni
	Capo IV - Presidenza e segreteria delle Commissioni Consiliari
11	Presidenza delle Commissioni consiliari. Competenze del Presidente
12	Segretario delle Commissioni consiliari
	Capo V - Funzionamento delle Commissioni Consiliari
13	Convocazione delle Commissioni
14	Pubblicità delle sedute. Sedute segrete
15	Validità delle sedute. Votazione
16	Verbali delle Commissioni
17	Sostituzione dei componenti le Commissioni Consiliari
18	Decadenza dalla carica
	Capo VI - Disposizioni finali
19	Leggi ed Atti regolamentari
20	Pubblicità del Regolamento
21	Entrata in vigore

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento disciplina la nomina ed il funzionamento delle Commissioni consiliari quali organi interni del Consiglio comunale e viene emanato in applicazione dello Statuto in relazione al disposto degli artt. 7 e 38, comma 6 del D. L.vo 267/2000 e del Regolamento comunale per il funzionamento del Consiglio comunale.

Art. 2 Commissioni consiliari

1. Ai fini del presente Regolamento le Commissioni consiliari si distinguono in:
 - Commissioni consiliari consultive permanenti;
 - Commissioni consiliari consultive temporanee con compiti speciali.Quest'ultime, a loro volta, comprendono:
 - Commissioni consiliari consultive temporanee di studio;
 - Commissioni consiliari consultive temporanee di inchiesta.

CAPO II COSTITUZIONE DELLE COMMISSIONI CONSILIARI

Art. 3 Costituzione delle Commissioni consiliari

1. La costituzione delle Commissioni consiliari consultive permanenti avviene all'inizio di ogni consiliatura, ai sensi dell'art. 8 dello Statuto comunale; la costituzione delle altre può essere disposta dal Consiglio comunale in qualsiasi momento.
2. Con la deliberazione di cui al precedente comma 1 dovranno essere stabiliti:
 - a) il numero dei componenti di ciascuna commissione definito a norma del successivo comma 4;
 - b) l'area amministrativa di competenza.
3. Tutte le Commissioni consiliari dovranno essere composte di soli Consiglieri comunali in carica, salvo quanto previsto in materia di composizione della Commissione per le pari opportunità.
4. Ogni Commissione è così composta:
 - a) da un componente espresso da ogni Gruppo consiliare composto da meno di quattro Consiglieri;
 - b) da due componenti espressi da ogni Gruppo consiliare composto da almeno quattro Consiglieri.Resta comunque garantita la presenza nelle Commissioni consiliari di tutti i Gruppi presenti nel Consiglio comunale.

5. Per la costituzione di dette Commissioni consiliari é richiesta la maggioranza dei Consiglieri assegnati.

Art. 4

Nomina dei Componenti delle Commissioni consiliari

1. Entro 10 giorni dall'adozione della deliberazione consiliare di costituzione delle Commissioni consiliari di cui al precedente articolo 3, il Presidente del Consiglio comunale richiede ai Capigruppo consiliari la designazione dei rispettivi rappresentanti.
2. Decorso infruttuosamente il termine di cui al precedente comma sarà nominato il Consigliere Capigruppo ed, eventualmente, i Consiglieri che hanno riportato il maggiore numero di voti.
3. Alla nomina di tutte le Commissioni consiliari provvede il Presidente del Consiglio comunale entro 5 giorni dal termine di cui al precedente comma 1. Con lo stesso atto, da notificare entro 5 giorni a tutti i nominati ed ai Capigruppo consiliari, sarà fissata la data della prima adunanza per l'elezione del Presidente e di un Vice-Presidente.

CAPO III

COMPETENZE E POTERI DELLE COMMISSIONI CONSILIARI

Art. 5

Compiti delle Commissioni consultive permanenti

1. Le Commissioni consiliari consultive permanenti concorrono con il Consiglio comunale nei compiti di indirizzo e di controllo politico - amministrativo e corrispondono, alle aree di intervento indicate al successivo comma 3.
2. Esse svolgono attività istruttoria nelle materie di competenza delle proprie aree di intervento, di propria iniziativa o su richiesta del Consiglio o della Giunta, ed, una volta terminata l'istruttoria, presentano al Consiglio Comunale una relazione sul lavoro svolto e sugli orientamenti assunti.
3. Spetta, alle dette Commissioni, assumere iniziative ed approfondimenti nelle seguente aree e settori di intervento:
 - a) assetto ed uso del territorio, sviluppo economico ed attività produttive, ambiente;
 - b) servizi sociali, sanità ed assistenza;
 - c) scuola, attività ed istituzioni culturali, sport e tempo libero;
 - d) affari generali ed istituzionali, amministrazione, controllo e garanzia, come precisato nell'articolo 8;
 - e) pari opportunità, come precisato nell'articolo 6;
 - f) sicurezza e legalità;
 - g) bilancio e finanza.
4. Le Commissioni consiliari possono assumere iniziative ed approfondimenti anche su tutti gli atti liberamente inviati dal Sindaco.
5. Spetta alle dette Commissioni l'iniziativa di proposte di deliberazioni e mozioni nelle materie di competenza del Consiglio Comunale di cui all' art. 42 del D. L.vo n. 267/2000.
6. I Componenti delle Commissioni hanno facoltà di farsi assistere in qualsiasi momento da esperti secondo la procedura prevista dall'art. 7.

Art. 6
Commissione per le pari opportunità

1. Al fine di assicurare pari opportunità tra uomini e donne e promuovere azioni finalizzate a rimuovere gli ostacoli che di fatto impediscono la realizzazione di pari opportunità, nonché per favorire una organizzazione della vita urbana che meglio risponda alle esigenze dei cittadini e delle famiglie, è istituita la Commissione per le pari opportunità, come previsto dall'art. 8bis dello Statuto comunale.
2. La Commissione è nominata dal Consiglio Comunale ed è composta dalle elette del Consiglio designate da ciascun Gruppo consiliare, da una rappresentante esterna designata dai Gruppi consiliari che non hanno elette in Consiglio e da una rappresentante delle dipendenti comunali da esse designata.
3. La Commissione, nell'espletamento dei propri compiti, può attivare forme di consultazione con le esponenti dei centri e delle associazioni femminili presenti nel territorio ed avvalersi del contributo di esperti.
4. La Commissione elegge al proprio interno la Presidente tra le Consigliere comunali e la Vice Presidente tra le componenti della Commissione.
5. La Commissione dura in carica l'intero mandato. Ogni diciotto mesi redige una relazione conclusiva sulle attività svolte; sono ammesse in qualunque tempo relazioni specifiche su argomenti di particolare interesse. La relazione conclusiva e le eventuali relazioni specifiche dovranno essere trasmesse senza ritardo al Presidente del Consiglio comunale affinché vengano iscritte all'Ordine del giorno della prima seduta utile. Sulle varie relazioni la discussione e la votazione avvengono con le modalità previste per gli atti deliberativi.
6. Per tutto quanto non previsto nel presente articolo, si rinvia alle altre disposizioni del presente Regolamento, in quanto compatibili.

Art. 7
**Compiti delle Commissioni consiliari consultive temporanee
di studio ovvero di inchiesta**

1. Per lo studio di problemi straordinari molto complessi o per compiti speciali, su proposta del Presidente del Consiglio comunale, del Sindaco o della Giunta o su istanza sottoscritta da almeno un quarto dei Consiglieri assegnati arrotondati all'unità inferiore, il Consiglio comunale può costituire, con apposito atto, nel suo seno, in qualsiasi momento, Commissioni consiliari consultive temporanee di studio ovvero di inchiesta. L'istanza di istituzione in conformità a quanto disposto nel Regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale dovrà essere inserita a cura del Presidente del Consiglio comunale all'Ordine del Giorno della prima seduta utile e comunque non oltre trenta giorni dal deposito della stessa.
2. In relazione alla complessità dei problemi, le dette Commissioni potranno essere assistite da funzionari comunali e da esperti esterni.
3. Con la deliberazione di costituzione della Commissione consultiva temporanea di studio ovvero di inchiesta dovranno essere eventualmente designati i funzionari comunali e gli esperti esterni. La stessa deliberazione dovrà indicare il termine entro cui dovranno essere rassegnati gli atti al Consiglio comunale. Le modalità di costituzione delle Commissioni consultive temporanee di studio ovvero di inchiesta sono regolate, in quanto compatibili, dagli articoli 3 e 4 del presente Regolamento.
4. Gli incarichi ad esperti esterni dovranno essere conferiti con apposita convenzione, approvata dalla Giunta comunale, dalla quale dovranno risultare:

- a) la durata del rapporto che non potrà superare quello previsto per la rassegna degli atti del precedente comma 3;
 - b) i criteri per la determinazione del compenso e l'ammontare presunto;
 - c) la natura privatistica del rapporto.
5. I provvedimenti di incarico devono essere corredati da un dettagliato curriculum professionale del prestatore atto a dimostrare le esperienze specifiche nella materia o nel settore cui l'incarico medesimo si riferisce.

Art. 8

Funzioni di controllo e garanzia. Commissioni di inchiesta

1. L'iniziativa di controllo e garanzia può provenire, oltre che dal Presidente della Commissione, da un terzo dei componenti della Commissione medesima, dal Presidente del Consiglio comunale o da un Gruppo consiliare.
2. Per favorire l'attività della Commissione, alla stessa sono trasmesse, dai competenti Uffici, le deliberazioni adottate dalla Giunta comunale, la relazione annuale del Difensore civico e le relazioni dei Revisori dei conti sul Bilancio di previsione e sul Conto consuntivo.
3. Le richieste di controllo devono indicare specificamente quali profili dell'attività della Giunta e degli organismi previsti dagli articoli 38 – 39 - 40 dello Statuto siano da approfondire. Le richieste di garanzia devono indicare a quali competenze consiliari si fa riferimento, tra quelle relative a scadenze di organismi previsti dallo Statuto, accesso agli atti e tutela della riservatezza, decadenza dei Consiglieri, nomine di competenza del Consiglio, indennità dei Consiglieri, utilizzo delle strutture e delle risorse comunali per l'attività dei Gruppi consiliari, valutazione sul funzionamento degli istituti di partecipazione, regolarità di interrogazioni e mancata risposta alle stesse ed ogni altra fattispecie riguardanti le prerogative istituzionali dei Consiglieri.
4. Per pronunciare l'inammissibilità di una richiesta di controllo o garanzia è, in ogni caso, necessaria la maggioranza dei due terzi dei voti dei Consiglieri assegnati alla Commissione. Il Presidente della Commissione programma i lavori e stabilisce l'Ordine del Giorno delle sedute, individua le attività di competenza e, sentita la Commissione, decide quali approfondimenti effettuare e se trattare congiuntamente più richieste aventi contenuto affine. Conclusa la trattazione, la Commissione approva una relazione. Sono ammesse relazioni di minoranza, le quali, assieme a quella predisposta dalla maggioranza, sono trasmesse al Presidente del Consiglio comunale per la discussione in aula secondo le modalità indicate nel successivo comma 5.
5. Annualmente la Commissione approva una relazione sull'attività svolta, che viene inviata al Presidente del Consiglio comunale per la successiva iscrizione all'ordine del giorno. Sono ammesse relazioni di minoranza. Sulle varie relazioni la discussione e la votazione avvengono con le modalità previste per gli atti deliberativi. È ammessa la presentazione di emendamenti e di testi alternativi.
6. Il Consiglio comunale, nell'esercizio delle sue funzioni di controllo politico – amministrativo, può con apposita delibera, affidare alla Commissione esercitante le funzioni di controllo e garanzia ovvero ad altra Commissione speciale appositamente istituita compiti specifici di inchiesta ai sensi dell'articolo 8 Statuto.

- 7 All'attività della Commissione esercitante le funzioni di controllo e garanzia si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo precedente.

Art. 9
Conferenza dei Presidenti delle Commissioni.
Riunioni congiunte

1. Per il coordinamento generale e l'aggiornamento dei lavori di tutte le Commissioni consiliari consultive permanenti, il Presidente del Consiglio Comunale, anche su invito motivato del Sindaco, può promuovere conferenze periodiche con i Presidenti delle singole Commissioni. Tali conferenze saranno presiedute dal Presidente del Consiglio comunale. Alle conferenze dei Presidenti delle Commissioni possono partecipare i Capigruppo consiliari.
2. Per l'esame di problemi riguardanti materie e settori di competenza affine o concorrente a due o più Commissioni, il Presidente del Consiglio comunale di sua iniziativa o su proposta motivata del Sindaco o dei Capigruppo, sentiti i rispettivi Presidenti, ha facoltà di indire riunioni congiunte di più Commissioni.
3. Le riunioni congiunte di cui al precedente comma sono presiedute da un Consiglio di presidenza formato da tutti i Presidenti diretto dal Presidente della Commissione costituita per prima.

Art. 10
Audizioni

1. Tutte le Commissioni hanno facoltà di procedere all'audizione:
 - dei Consiglieri comunali;
 - del Sindaco e degli Assessori;
 - del Segretario comunale e dei dipendenti comunali;
 - dei rappresentanti del Comune in altri organismi;
 - del/dei Revisore/i dei conti i quali, se invitati, non possono rifiutarsi.
2. La convocazione e le risultanze dell'audizione restano riservate fino alla presentazione al Consiglio della relazione della Commissione. Fino a quel momento i componenti della Commissione ed i soggetti uditi sono vincolati al segreto d'ufficio.
3. Alle richieste delle Commissioni consiliari, quali esse siano, non può essere opposto segreto d'ufficio o motivo alcuno di riserbo, salvi i casi previsti dalla Legge.

CAPO IV
PRESIDENZA E SEGRETERIA DELLE COMMISSIONI CONSILIARI

Art. 11
Presidenza delle Commissioni consiliari. Competenze del Presidente

1. Le Commissioni consiliari provvedono, nella prima adunanza, alla elezione di un Presidente e di un Vice-Presidente che costituiscono l'Ufficio di Presidenza.
2. Sino all'elezione dell'Ufficio di Presidenza la prima adunanza è presieduta dal Consigliere comunale, membro della Commissione, che ha riportato il maggior numero di preferenze personali nelle elezioni per il rinnovo del Sindaco e del Consiglio comunale. In caso di

- parità di preferenze presiede il Consigliere comunale membro anagraficamente più anziano.
3. Per la Commissione esercitante le funzioni di controllo e di garanzia la Presidenza è attribuita ad un Consigliere appartenente ai Gruppi consiliari di minoranza.
 4. Il Sindaco e gli Assessori non possono presiedere alcuna Commissione consiliare.
 5. Alla elezione del Presidente e del Vice-Presidente si procede con voto palese, con due distinte votazioni, a maggioranza dei voti dei suoi Componenti.
 6. Il Presidente ha il compito di:
 - a) convocare la Commissione e presiederla;
 - b) predisporre l'Ordine del Giorno;
 - c) coordinare i lavori della Commissione;
 - d) far pervenire ai Componenti la documentazione necessaria per la discussione e l'approfondimento degli argomenti all'ordine del giorno contestualmente alla convocazione;
 - e) mantenere i rapporti con gli Organi del Comune.
 7. In caso di assenza o impedimento temporaneo del Presidente competenze, funzioni e poteri a questi attribuiti dal presente Regolamento sono esercitate dal Vice – Presidente.

Art. 12

Segretario delle Commissioni consiliari

1. Le funzioni di Segretario delle Commissioni consiliari sono svolte da uno o più dipendenti comunali designati dal Direttore generale entro dieci giorni dalla delibera di istituzione delle Commissioni consiliari.
2. Il Segretario delle Commissioni ha il compito:
 - a) di assicurare l'ordinata organizzazione dell'ufficio, del protocollo speciale e dell'archivio della Commissione;
 - b) di partecipare ai lavori delle Commissioni e redigere i verbali;
 - c) di curare la redazione dei verbali assicurandone l'invio, entro i dieci giorni successivi al Presidente della Commissione il quale ne dispone, entro cinque giorni liberi successivi, la trasmissione di copia con posta elettronica:
 - ai Componenti la Commissione;
 - al Presidente del Consiglio comunale;
 - ai Capigruppo consiliari;
 - al Sindaco e agli Assessori competenti;
 - al Segretario generale.

CAPO V

FUNZIONAMENTO DELLE COMMISSIONI

Art. 13

Convocazione delle Commissioni

1. Le Commissioni consiliari possono essere convocate in qualsiasi momento:
 - a) per iniziativa del Presidente della Commissione;
 - b) a richiesta di almeno tre suoi Componenti;
 - c) a richiesta motivata del Presidente del Consiglio comunale;
 - d) a richiesta motivata del Sindaco.

2. Le richieste di cui alle lettere b), c), d) del precedente comma 1 devono recare puntuale indicazione degli argomenti da trattare. La convocazione deve avere luogo entro giorni quindici dall'acquisizione delle richieste al protocollo speciale della Commissione.
3. L'avviso di convocazione delle Commissioni deve indicare:
 - a) il luogo e l'ora della convocazione;
 - b) l'elenco degli argomenti da trattare;
 - c) il luogo di deposito per la visione delle singole pratiche.
4. La consegna dell'avviso di convocazione deve avvenire almeno cinque giorni interi e liberi antecedenti a quello fissato per lo svolgimento dell'adunanza nei modi e con le forme previste nel Regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale in ordine alla consegna dell'avviso di convocazione per le sedute del Consiglio comunale. L'avviso di convocazione viene altresì trasmesso al Presidente del Consiglio comunale, al Sindaco, agli Assessori ed a tutti i Consiglieri comunali. L'avviso di convocazione viene pubblicato senza indugio all'albo pretorio.

Art. 14

Pubblicità delle sedute. Sedute segrete

1. Le sedute delle Commissioni consiliari sono pubbliche.
2. Le Commissioni consiliari si riuniscono in seduta segreta su determinazione del Presidente sentiti i Consiglieri membri quando vengano trattati argomenti che comportano apprezzamento delle capacità, moralità, correttezza o esaminati fatti e circostanze che richiedono valutazioni delle qualità morali, delle capacità professionali di persone. Gli argomenti in seduta pubblica vengono trattati con precedenza rispetto agli argomenti da trattare in seduta segreta.
3. Al Presidente spettano in poteri e le competenze previsti dal vigente Regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale in ordine alla disciplina delle adunanze.
4. Alle sedute pubbliche delle Commissioni consiliari si applicano in quanto compatibili le disposizioni previste dal vigente Regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale in materia di persone ammesse nella sala dell'adunanza e comportamento del pubblico presente.

Art. 15

Validità delle sedute. Votazione

1. Le riunioni delle Commissioni sono valide quando è presente la metà dei componenti con rappresentanza di maggioranza e minoranza.
2. Il criterio di proporzionalità tra i componenti della Commissione e la consistenza dei Gruppi consiliari viene applicato attribuendo a ciascun commissario:
 - a. nel caso di cui alla lettera a) del comma 4, dell'art. 3, un numero di voti pari a quello di cui dispone il gruppo consiliare che l'ha designato;
 - b. nel caso di cui alla lettera b) del comma 4 dell'art. 3, un numero di voti pari alla metà di quello di cui dispone il gruppo consiliare che l'ha designato; nel caso il cui tale numero non sia intero, il commissario designato per primo avrà un voto in più rispetto a quello designato per secondo; nel caso in cui sia assente uno dei commissari del gruppo il commissario presente disporrà anche dei voti del collega assente.
3. Le decisioni delle Commissioni sono valide allorché ottengono il voto favorevole di un numero di Commissari che rappresenti la maggioranza dei voti rappresentati in Consiglio comunale.

4. Il Sindaco, gli Assessori comunali e i Consiglieri comunali non membri della Commissione possono sempre partecipare alle adunanze delle Commissioni consiliari senza, tuttavia, diritto di voto. Essi formulano richiesta di intervenire al Presidente che, sentiti i membri della Commissione consiliare ed esaurita inequivocabilmente la successione gli interventi dei membri della Commissione stessa, fissa i tempi dell'eventuale intervento dovendosi comunque rispettare il seguente ordine: Sindaco e Assessori comunali, Consiglieri comunali non membri.
5. Sindaco ed Assessori comunali, richiesti, hanno l'obbligo di presenziare alle adunanze delle Commissioni consiliari.

Art. 16 **Verbali delle Commissioni**

1. I verbali delle Commissioni sono approvati nell'adunanza successiva a quelle cui si riferiscono. I componenti delle Commissioni, in questa sede, hanno facoltà di richiedere rettifiche ed integrazioni.
2. Copia di tutti i verbali delle Commissioni consiliari dovrà essere inserita nel rispettivo fascicolo.
3. Tutti i verbali delle Commissioni consiliari possono essere richiamati nelle proposte di deliberazione.

Art. 17 **Sostituzione dei componenti le Commissioni consiliari**

1. Cessano automaticamente dalla carica di componente delle Commissioni consiliari coloro che, per qualsiasi causa, decadono o cessano dalla carica di Consigliere comunale.
2. Cessano altresì dalla carica coloro che si dimettono dal Gruppo consiliare che li aveva designati oppure quando vengono revocati dai rispettivi Capigruppo, sentita e formalizzata la maggioranza dei Consiglieri dei propri Gruppi consiliari.
3. Alle sostituzioni anche in caso di dimissioni da componente, provvede sempre il Presidente del Consiglio comunale con apposito atto, osservando la procedura di cui al precedente articolo 4.
4. In caso di assenza o di temporaneo impedimento ciascun membro della Commissione ha facoltà di farsi sostituire da altro consigliere dello stesso gruppo consiliare. La sostituzione, debitamente motivata, dovrà essere fatta in calce all'avviso di convocazione e sottoscritta dal titolare della carica.

Art. 18 **Decadenza dalla carica**

- 1 Il componente della Commissione consiliare decade dalla carica quando, senza giustificato motivo, non interviene a tre sedute consecutive della singola Commissione. Alla sua sostituzione si procede nei modi indicati dall'articolo 4.

CAPO VI **DISPOSIZIONI FINALI**

Art. 19
Leggi ed Atti regolamentari

1. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Regolamento saranno osservati, nell'ordine, in quanto applicabili:
 - a) lo Statuto comunale;
 - b) il Regolamento comunale per il funzionamento del Consiglio comunale;
 - c) i Regolamenti comunali speciali;
 - d) le Leggi ed i Regolamenti vigenti in materia.

Art. 20
Pubblicità del Regolamento

1. Copia del presente Regolamento, a norma dell'art. 22 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, sarà tenuta a disposizione del pubblico affinché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.
2. Copia del presente Regolamento, a cura del Segretario comunale, sarà inviata:
 - a tutti i Consiglieri comunali;
 - ai Segretari delle Commissioni consiliari;
 - al Sindaco e agli Assessori comunali;
 - a tutti i responsabili degli Uffici e dei Servizi comunali;
 - ai Revisori dei conti;
 - a tutte le aziende e istituzioni dipendenti;
- 3 L'invio di cui al precedente comma, dovrà essere ripetuto ad ogni rinnovo del Consiglio comunale e delle Commissioni consiliari.

Art. 21
Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entrerà in vigore dopo la sua pubblicazione all'Albo Pretorio, nei termini previsti dalla legge.